



Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Legge sul Tribunale federale (LTF)

Modifica del 1° ottobre 2021

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 febbraio 2021¹;

visto il parere del Consiglio federale del 14 aprile 2021²,

decreta:

I

La legge del 17 giugno 2005³ sul Tribunale federale è modificata come segue:

Art. 122 lett. a

La revisione di una sentenza del Tribunale federale per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950⁴ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere domandata se:

- a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha constatato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

¹ FF 2021 300

² FF 2021 889

³ RS 173.110

⁴ RS 0.101

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021

Il presidente: Andreas Aebi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021

Il presidente: Alex Kuprecht

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 12 ottobre 2021

Termine di referendum: 20 gennaio 2022

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1968⁵ sulla procedura amministrativa

Art. 66 cpv. 2 lett. d

² Essa procede, inoltre, alla revisione della sua decisione, a domanda di una parte, se:

- d. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950⁶ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi.

2. Codice di procedura civile⁷

Art. 328 cpv. 2 lett. a

² La revisione può essere chiesta per violazione della Convenzione del 4 novembre 1950⁸ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) se:

- a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

Art. 396 cpv. 2 lett. a

² La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU⁹ se:

- a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

⁵ RS 172.021

⁶ RS 0.101

⁷ RS 272

⁸ RS 0.101

⁹ RS 0.101

3. Codice di procedura penale¹⁰

Art. 410 cpv. 2 lett. a

² La revisione per violazione della Convenzione europea del 4 novembre 1950¹¹ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) può essere chiesta se:

- a. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato con sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi Protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹²

Art. 200 cpv. 1 lett. f

¹ La revisione di un decreto d'accusa o di una sentenza esecutori può essere chiesta se:

- f. la Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato in una sentenza definitiva che la Convenzione del 4 novembre 1950¹³ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU), per quanto un indennizzo non sia atto a compensare le conseguenze della violazione e la revisione sia necessaria per ovviarvi; in tal caso, la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni da quello in cui la sentenza o la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo è divenuta definitiva.

¹⁰ RS 312.0

¹¹ RS 0.101

¹² RS 322.1

¹³ RS 0.101